

CENTRO MISSIONARIO SANTI PIO E ANTONIO - ANZIO

Verbale di Assemblea

Il giorno 05.07.2026 alle ore 16.00 in Anzio presso i locali della Parrocchia Ss. Pio e Antonio in Via Aldobrandini 2, su invito del Presidente, si è riunito l'Assemblea Straordinaria dei Soci, in seconda convocazione, per le deliberazioni indicate di seguito:

- *Approvazione modifiche dello statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS*
- *Approvazione bilanci secondo i modelli standard*
- *Atti d'impulso e d'indirizzo dell'Associazione.*

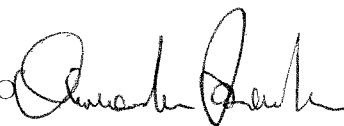
L'Assemblea è stata convocata mediante messaggistica e telefonate.

Il presidente dopo accertato la validità e l'efficacia delle convocazioni e aver constatato la presenza della metà degli iscritti all'Associazione (20/27) dichiara valida la sessione.

- 1) L'Assemblea ha nominato Onofrio Balzano quale Presidente e Segretario Gabriele Sepe;
- 2) L'Assemblea dei Soci approva i bilanci (già adottati) secondo i modelli standard;
- 3) L'Assemblea approva all'unanimità le marginali modifiche statutarie richieste dal RUNTS;
- 4) Tutte le deliberazioni sono state assunte all'unanimità.
- 5) Viene conferito a Cesare Puccillo e Gabriele Sepe ogni adempimento conseguente a tale deliberazione, in specie la registrazione presso l'ADE e il perfezionamento della procedura al RUNTS.
- 6) Il Presidente dopo aver chiesto se c'erano altri punti o altre volontà da esaminare, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.00, perfezionando tutte le operazioni a verbale, mediante stesura, lettura ed approvazione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, controfirmato da almeno due Consiglieri eletti.

Anzio, il 05.07.2026

Il presidente ONOFRIO BALZANO



Il segretario GABRIELE SEPE



Il presidente de Consiglio direttivo CESARE PUCCILLO





STATUTO

“CENTRO MISSIONARIO S.S. PIO E ANTONIO ANZIO - O.D.V.”

Costituita in Anzio (RM) con atto del Notaio Sepe Marco del 07.12.2005, già iscritta nel registro nazionale delle O.N.L.U.S., l'Assemblea Straordinaria degli Associati, all'unanimità, in data 07.03.2026 e 05.07.2026, approvano le modifiche del vecchio Statuto, adeguandolo ai modelli standard ministeriali previsti per le O.D.V. (D.Lgs. 117/2017 e normativa in materia di Enti del Terzo Settore).

Art. 1 (Denominazione, sede e durata) - L'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale L'Associazione denominata “Centro missionario S.S. Pio e Antonio – Anzio – ONLUS” si trasforma in “Centro missionario S.S. Pio e Antonio Anzio - O.D.V.” Cod. Fisc. 97403200583.

L'associazione ha sede ad Anzio (RM) in via Aldobrandini n. 2 e ha durata illimitata.

Art. 2 (Natura) - L'Associazione è il prosieguo dell'opera che venne svolta per oltre quaranta anni dal compianto Maestro Luigi Tulli di Anzio; ha continuato in memoria della piccola Arianna e di tutti quei bambini che prematuramente sono stati chiamati alla gloria dell'Altissimo. L'Associazione, di matrice cattolica, è apolitica, apartitica persegue finalità di solidarietà sociale e non ha fini di lucro; essa opera nel pieno e assoluto rispetto delle normative vigenti nell'ordinamento Italiano.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 (Finalità e modalità dell'opera) - L'Associazione ha per scopo lo studio, la promozione, l'organizzazione e l'attuazione, prevalentemente attraverso servizio volontario, di assistenza e beneficenza direttamente o tramite altre organizzazioni che si occupano prevalentemente di alleviare i disagi delle popolazioni, specialmente in favore dei bambini.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del C.T.S., prevalentemente in favore di terzi:

- 1) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n);
- 2) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u);
- 3) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata (lett. v);

attraverso anche e non esclusivamente:

- a) Attività di sostegno economico e umanitario all'estero;
- b) Erogazioni di contributi filantropici;
- c) Promozione dello sviluppo economico delle collettività locali e internazionali;
- d) Servizi di assistenza sociale.

Nell'ambito di tali finalità l'Associazione potrà promuovere iniziative di studio, conferenze, dibattiti ed in genere, manifestazioni culturali, artistiche, filantropiche e ricreative nonché qualsiasi altra attività ritenuta idonea per il conseguimento del suddetto scopo.

Fermo in ogni caso il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a specifiche categorie di operatori, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo.

L'Associazione potrà aderire ad altre organizzazioni, enti, associazioni nazionali ed internazionali, purché con caratteristiche e finalità analoghe o affini e potrà richiedere il riconoscimento della propria esistenza giuridica.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo esclusivo o prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti soci. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee, e gratuite esclusivamente per fini solidaristici.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi spese ai volontari. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite dalla legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare quanto previsto dall'art. 33, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 4 (Patrimonio ed entrate) - Le entrate sono costituite da:

- proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente Statuto;
- da contributi da parte di enti pubblici e privati;
- da quote associative e contributi dei Soci;
- da donazioni, liberalità e lasciti;
- da ogni altra entrata;
- proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Costituiscono patrimonio dell'Associazione:

- le entrate
- beni mobili ed immobili acquisiti a vario titolo
- proventi derivanti dalla gestione del patrimonio stesso.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

L'Associazione potrà acquistare, vendere, prendere o concedere in fitto o in comodato gratuito qualunque bene mobile od immobile, utile alla propria attività e strumentale al conseguimento dei fini istituzionali.

Potrà altresì accettare lasciti e donazioni secondo le procedure previste dall'ordinamento vigente.

Le entrate ed il patrimonio tutto, salvo le normali spese di gestione, dovranno essere utilizzate esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali previsti e non potranno mai essere distribuite in modo diretto o indiretto tra i Soci.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 5 (Soci) - Possono divenire Soci dell'Associazione le singole persone fisiche che, aderendo alle sue finalità ed accettandole, chiedano di essere iscritti.

I Soci si distinguono in Soci fondatori, Soci ordinari, Soci onorari e Soci sostenitori.

- Soci fondatori: coloro che hanno determinato la nascita dell'Associazione e provveduto a redigere il presente Statuto.
- Soci ordinari: coloro che, aderendo agli scopi dell'Associazione ed accettandone le regole, chiedano di farne parte.
- Soci onorari: coloro che, previa accettazione, distintisi per meriti eccezionali con attività in armonia con le finalità dell'Associazione, verranno chiamati a farne parte con espressa deliberazione del Consiglio Direttivo.
- Soci sostenitori: persone fisiche che contribuiscono a sostenere l'Associazione sotto il profilo economico finanziario per la realizzazione di attività volte al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di ammissione di singole persone fisiche dovrà essere controfirmata da almeno un Socio. La deliberazione di ammissione spetta al Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde, oltre che per decesso, per dimissioni, decadenza, mancato versamento della quota associativa, indegnità, persistenti violazioni degli obblighi statutari o espulsione.

Le dimissioni, da redigere per iscritto, dovranno essere indirizzate al Consiglio Direttivo, senza necessità di motivazione, e non comportano accettazione; esse hanno effetto dalla data di spedizione e non liberano dall'obbligo della quota associativa annuale dovuta per l'anno solare in corso.

La decadenza è accertata dal Consiglio Direttivo qualora un Socio perda la propria capacità giuridica o si sia reso moroso nell'adempimento dei propri oneri finanziari quali deliberati dagli Organi dell'Associazione. La decadenza può essere revocata non appena venute a cessare le cause di decadenza.

L'espulsione, per gravi inadempimenti degli obblighi previsti dallo Statuto o comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione, viene pronunciata dal Consiglio Direttivo con deliberazione a maggioranza semplice e comunicata all'interessato a mezzo raccomandata A/R o pec.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, il Regolamento e le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo nelle rispettive competenze.
- b) a dare tutta la possibile collaborazione per il migliore perseguimento degli scopi associativi.
- c) a versare le quote associative annuali il cui ammontare è deliberato dal Consiglio di Direttivo ed approvato dall'Assemblea in sede di esame del Bilancio preventivo.

I soci hanno uguali diritti e pari doveri; partecipano alle Assemblee con diritto di voto, anche a mezzo delega, in particolare hanno diritto a:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'Associazione nei limiti dei tempi e modi previsti dalla propria disponibilità;
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- h) votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*

Art. 6 (Organi sociali) - Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di controllo

Art. 7 (Assemblea dei Soci) - L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e viene convocata dal Consiglio Direttivo; possono parteciparvi, con diritto di voto, i Soci in regola con il versamento delle quote o dei contributi dovuti.

Le votazioni sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Qualora ne venga fatta richiesta almeno dal 30% (trenta per cento) dei presenti, potranno essere effettuate mediante schede segrete.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. La convocazione viene effettuata a mezzo avviso spedito o recapitato a mano o mediante messaggistica informatica o a mezzo affissione presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

La convocazione deve specificare oltre che l'ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della prima e della seconda convocazione.

Ciascun Socio può delegare un altro Socio a rappresentarlo in Assemblea; ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno due ore.

L'Assemblea decide a maggioranza semplice dei votanti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con le stesse presenze dell'Assemblea ordinaria e delibera con il voto dei due terzi dei votanti.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria anche l'autorizzazione per l'acquisto, la vendita o la permuta dei beni immobili nonché la richiesta di affidamenti bancari.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo la presidenza sarà assunta dal consigliere più anziano.

Art. 8 (Consiglio Direttivo) - Il Consiglio è composto da 7 membri effettivi e 2 supplenti, dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, se questo non è eletto dall'Assemblea, il Vice-Presidente, un coordinatore, un segretario ed un tesoriere. Le funzioni di coordinatore possono essere assegnate anche al Presidente o al Vice-Presidente.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo delibera, a voto sempre palese (tranne sulle persone), sulle iniziative opportune per il conseguimento degli scopi sociali e per l'esecuzione delle direttive votate dall'Assemblea, sulle questioni che ritiene utile sottoporre all'esame dell'Assemblea, sulle richieste di ammissione, e di accettazione, sovrintende alle attività dell'Associazione, redige la relazione annuale, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo; pronuncia la decadenza e l'espulsione dei Soci, prende atto delle dimissioni dei Soci, conferisce la qualifica di Socio onorario, assegna deleghe specifiche e convoca l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 4 mesi, su iniziativa del Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente.

Il Consiglio si riunisce, validamente con la presenza di almeno cinque dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta; in caso di parità si attribuirà valore doppio al voto del Presidente o in sua assenza del Vice-Presidente.

I membri del Consiglio sono tenuti a partecipare alla riunione del Consiglio stesso e se ne rimangono assenti per più di cinque volte, senza che la loro assenza sia stata motivatamente giustificata, scadranno senz'altro dal mandato; il Consiglio nel prenderne atto procederà alla loro sostituzione con i supplenti. Qualora anche con i supplenti non si raggiungesse il numero previsto di cinque, il Consiglio decadrà e dovrà essere convocata l'Assemblea per la nuova nomina.

La delibera di sostituzione dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata agli interessati.

Dello svolgimento delle riunioni consiliari e delle deliberazioni assunte sarà redatto verbale a cura del Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Il libro dei verbali del Consiglio deve essere a disposizione dei Soci

Art. 9 (Presidente, Vice Presidente e Presidente Onorario) - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, presiede le Assemblee, convoca e presiede il Consiglio, ha la facoltà di procedere all'apertura di c/c postali e bancari, nonché di esercitare i poteri di firma su assegni e mandati di pagamento in genere.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il presidente onorario, nominato dal Consiglio Direttivo per meriti speciali, anche all'esterno dell'Assemblea dei Soci, è membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a settennale, salvo dimissioni o revoca per giusta causa. Al Presidente onorario possono essere conferiti, col voto della maggioranza dei membri del Consiglio, occasionali poteri sostitutivi o complementari a quelli del Presidente.

Art. 10 (Tesoriere) - Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità dell'Associazione ed esercita, previa delega e con modalità sulla stessa indicate, la gestione dei c/c e delle spese correnti. Egli tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo.

Art. 11 (Segretario) - Il Segretario, anche Segretario dell'Assemblea, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione di tutti i libri, atti e documenti dell'Associazione, in particolare del libro dei Soci.

Art. 12 (Coordinatore) - Il Coordinatore terrà i contatti con gli Enti, le Associazioni e le istituzioni con cui l'Associazione intende avere rapporti.

Art. 13 (Organo di Controllo) - L'Organo di controllo potrà essere composto da un unico Revisore o da un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi ed un supplente, nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 (con un membro iscritto nell'apposito registro nei casi indicati all'art. 31).

L'Organo di controllo dura in carica un triennio e, qualora pluripersonale, assumerà la carica di Presidente il Socio che avrà ottenuto il maggior numero dei voti.

All'Organo di controllo è affidata la vigilanza sulla regolarità della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, esso esamina e sottoscrive il rendiconto finanziario annuale e lo Stato Patrimoniale predisposto dal Consiglio Direttivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci. Predispone una relazione sul lavoro di controllo svolto da sottoporre all'Assemblea.

Art. 14 (Gestione associativa) - La gestione associativa ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni avanzo eventualmente risultante dal consuntivo regolarmente approvato dall'Assemblea sarà riportato a nuovo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il bilancio sociale dovrà essere redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Fermo il divieto di distribuzione del patrimonio in favore degli associati, per qualsivoglia ragione, in caso di estinzione o scioglimento, lo stesso è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Con iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Art. 16 (Compromesso arbitrale) - Qualsiasi controversia relativa a diritti disponibili per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto che intervenga tra gli Organi, tra gli Organi ed i Soci oppure tra i Soci sarà sottoposta ad un Collegio arbitrale composto da tre membri designati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo.

Il Collegio giudicherà secondo criteri di equità.

Le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che le controversie non abbiano risvolti ovvero conseguenze di carattere civile o penale. In tal caso sarà competente il Foro di Velletri.

Art. 17 (Norme finali) - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

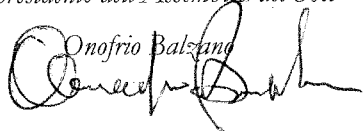
Art. 18 (Approvazione e adozione dello Statuto)

Il presente regolamento, nelle sue modifiche approvato dall'Assemblea dei Soci in data odierna, è stato approvato all'unanimità dei 20 soci presenti su 27 iscritti e adottato contestualmente dal Consiglio Direttivo odierno (membri effettivi e supplenti), in concerto con l'Organo di Controllo composto da:

- Cesare Puccillo (Presidente)
- Silvano Urbani (Vice Presidente)
- Pietro Liberati (Coordinatore)
- Gabriele Sepe (Segretario)
- Giuseppe Pucillo (Tesoriere)
- Mauro Bianchella (Consigliere)
- Stefano Graziosi (Consigliere)
- Fabio Cavalieri (Consigliere supplente)
- Luciano Rossi (Consigliere supplente)
- Giovanni Ruberto (Revisore dei Conti)

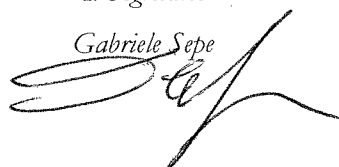
Il presidente dell'Assemblea dei Soci

Onofrio Balzano



Il Segretario

Gabriele Sepe



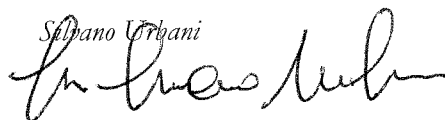
Il presidente del Consiglio Direttivo

Cesare Puccillo



Il vice presidente del Consiglio Direttivo

Silvano Urbani



Approvato, adottato e sottoscritto ad Anzio (RM) il 05.07.2026

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale Pomazia

Registrato in data 5/07/2026 Serie 3 c/a. 705

Versato € 200,00 (Euro duecento/00)

IL DIRETTORE

